



**COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**

**Provincia di Verona**

**Il Responsabile Settore Servizi Tecnici 2 – Edilizia Pubblica-Patrimonio**

**Allegato A**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI**

***ILLUMINAZIONE VOTIVA  
DEI CIMITERI COMUNALI***

**ANNI 2016/2020**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Geom. Giambattista Pozza

*Colognola ai Colli, 12.11.2015*



## **ART. 1 OGGETTO**

L'Amministrazione Comunale di Colognola ai Colli affida in concessione l'installazione, l'accensione, la gestione e la manutenzione dell'impianto elettrico a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia dei cimiteri comunali, in Colognola ai Colli, nonché la riscossione della relativa tariffa, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato. La concessione è relativa ai quattro cimiteri comunali:

- cimitero frazione Pieve;
- cimitero frazione San Zeno;
- cimitero frazione Monte;
- cimitero frazione San Vittore;

nello stato attuale e futuro; l'aggiudicatario dovrà effettuare, pertanto, eventuali ampliamenti dell'impianto elettrico, a seguito di espansioni, senza eccepire compensi. Si precisa che nella programmazione futura dell'Amministrazione Comunale è prevista la realizzazione dei seguenti ampliamenti ai cimiteri:

- anno 2016-2017 n. 10 loculi cimitero frazione San Zeno;
- anno 2017-2018 ampliamento cimitero San Zeno con circa n. 85 loculi.

Al termine della concessione detti ampliamenti s'intendono di proprietà comunale, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

Il concessionario dovrà, pertanto, eseguire le seguenti prestazioni:

- a) fornitura di energia elettrica alle lampade votive;
- b) manutenzione e sorveglianza dell'impianto in concessione;
- c) applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;
- d) eventuale adeguamento dell'impianto di illuminazione votiva esistente e sua estensione a tutta l'area cimiteriale presente e futura;
- e) relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

Gli impianti di illuminazione esistenti sono pari, alla data odierna, a circa n. 1420 lampade in esercizio.

## **ART. 2 CONSEGNA DELLE STRUTTURE**

Il concessionario prende in carico, dalla data di effettivo inizio del servizio, l'impianto d'illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; egli dovrà accertarsi che lo stesso sia realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Al termine della concessione il Comune di Colognola ai Colli è, comunque, proprietario di tutto l'impianto elettrico delle lampade votive e di ogni attrezzatura servente allo stesso; il concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tale impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Colognola ai Colli e alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali, vandalici o derivanti da qualsiasi altra causa, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

## **ART. 3 DURATA E CANONE DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il presente appalto decorre dalla data del 01/01/2016 fino al 31/12/2020.

Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale **annualmente** il canone annuo, risultante dall'offerta economica presentata (prezzo a base d'asta, incrementato della percentuale offerta), aumentato dell'IVA e rapportato al numero delle lampade votive effettivamente presenti.

#### **ART. 4 ACCESSO AL CIMITERO**

Al personale del Concessionario, addetto agli impianti elettrici, sarà consentito il libero accesso negli orari di apertura al pubblico, purché munito di tesserino di riconoscimento. Eventuali accessi in orario diverso potranno avere luogo previo accordo con il Settore Edilizia Pubblica - Patrimonio Comunale di Colognola ai Colli. Qualora, durante d'esecuzione dei lavori, si svolgano delle funzioni religiose, il concessionario sospenderà gli stessi.

L'amministrazione Comunale concede, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Tutti i lavori per la posa dei cavi saranno fatti a regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre e i marmi ove presenti, ripristinandoli in modo che non sia visibile la manomissione eseguita.

Nel caso in cui il Settore Edilizia Pubblica-Patrimonio comunale riscontrasse deficienze o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni, questi farà eseguire i necessari lavori di ripristino a totale ed esclusivo carico del Concessionario, utilizzando la cauzione di cui al successivo art. 17, con obbligo a carico del concessionario di immediato reintegro della stessa.

Tutti i cavi principali di distribuzione dell'energia elettrica, anche in bassa tensione, saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme CEI, interrati in modo che i cavi stessi siano, per tutta la loro lunghezza, nascosti alla vista e sfilabili. I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme.

Qualora vi sia esecuzione di lavori di qualsiasi genere all'interno del cimitero, il Settore Edilizia Pubblica-Patrimonio comunale ne darà notizia al concessionario.

#### **ART. 5 CORRISPETTIVI A FAVORE DEL COMUNE**

Il concessionario corrisponderà annualmente, entro il 30 giugno, tramite la Tesoreria Comunale, il canone annuo, costituito dal canone posto a base d'asta, aumentato della percentuale risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario e dall'IVA e rapportato al numero delle lampade installate sui cimiteri. Il Comune di Colognola ai Colli provvederà annualmente all'emissione della relativa fattura.

Qualora il canone di abbonamento ed il costo di allacciamento, praticati all'utenza, di cui all'art. 10 del presente capitolato, subiscano variazioni, il canone annuo dovuto dal concessionario al Comune varierà nella stessa misura percentuale, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno di riferimento.

Per l'ultimo anno di concessione, il concessionario verserà al Comune di Colognola ai Colli entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il canone relativo all'anno precedente e dovrà fornire su supporto informatico l'elenco aggiornato degli utenti (specificando anche il nominativo del defunto e/o defunti per i quali l'utente versa il canone) del servizio oggetto di concessione, con segnalazione dei nuovi utenti allacciatisi nell'anno precedente e del nominativo di eventuali utenze trasferite. Si precisa che fino a quando il concessionario non avrà provveduto al relativo versamento e a produrre quanto sopra richiesto, non verrà svincolata la cauzione definitiva prodotta.

#### **ART. 6 ELENCO UTENTI**

Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al primo, il concessionario dovrà consegnare al Comune di Colognola ai Colli, su supporto informatico, l'elenco aggiornato degli utenti del servizio oggetto di concessione, con segnalazione dei nuovi utenti allacciatisi nell'anno precedente e del nominativo di eventuali utenze trasferite; detto elenco dovrà essere consegnato al Settore Edilizia Pubblica-Patrimonio.

#### **ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO**

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno, fatto salvo un incremento della stessa, secondo le modalità di seguito descritte, in caso di allacciamento in corso d'anno; le

esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario da parte dell'ufficio di Polizia Mortuaria, risolvono di diritto l'abbonamento. L'abbonamento decorre dal giorno di stipula del contratto; qualora questo intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo; l'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia al 01 gennaio e termina al 31 dicembre.

Il pagamento del canone annuo di abbonamento e del costo di allacciamento avverrà secondo le modalità stabilite dal concessionario.

## **ART. 8 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI SINGOLI PUNTI DI LUCE VOTIVA**

Le lampade votive, fabbricate appositamente per l'illuminazione delle tombe, loculi, ecc., dovranno essere del tipo luminare e/o ad elevato risparmio energetico minimo da 0,38 W (es. lampade a led). È ammessa l'installazione di una o più lampade nello stesso lampadario. Per il conteggio del canone sarà considerata lampada uno o più punti luce per un consumo fino a 1,5 W. Gli impianti e gli attacchi ai loculi, tombe, tombe di famiglia, ossari, la sostituzione delle lampade, gli interventi sull'impianto elettrico oggetto di concessione, devono essere effettuati solamente da personale del concessionario; quest'ultimo dovrà fornire anche il materiale che dovrà essere conforme a tutte le disposizioni vigenti nel settore di riferimento. Nella costruzione delle nuove linee di alimentazione delle lampade da installarsi in tombe di famiglia, tombe, loculi, ossari, ecc., il concessionario dovrà eseguire il lavoro a regola d'arte, evitando di danneggiare i manufatti di cui sopra, restando il medesimo unico responsabile, con obbligo di ripristino delle opere danneggiate.

Le lampade votive, alimentate a bassissima tensione, rimangono accese secondo quanto previsto dal successivo art. 9 del presente capitolato, fatti salvi gli inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore, non imputabili al concessionario, o alla mancanza di corrente.

Ogni punto luce dovrà essere realizzato nel rispetto del D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre norme in materia; eventuali danni a persone o cose, sono imputabili al solo concessionario, senza che il medesimo possa vantare alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Colognola ai Colli.

Il concessionario, con riferimento al D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, deve eseguire gli eventuali lavori di adeguamento all'impianto elettrico oggetto di concessione entro il primo anno di gestione; il medesimo dovrà, inoltre, rilasciare copia del progetto dell'impianto elettrico e, all'ultimazione delle opere, consegnare al Settore Edilizia Pubblica-Patrimonio comunale, lo schema unifilare di ogni parte dell'impianto elettrico e le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui vi sia un ampliamento o una modifica del cimitero comunale, il concessionario dovrà integrare lo schema elettrico della parte dell'ampliamento o della modifica, consegnandolo al Settore Edilizia Pubblica-Patrimonio comunale, congiuntamente alle dichiarazioni di conformità previste dalle disposizioni sopra citate e dal progetto dell'impianto elettrico.

Saranno a totale carico del concessionario la realizzazione delle linee di distribuzione e/o il loro eventuale adeguamento nelle parti di cimitero esistenti e/o di modifica o nuova realizzazione.

Il concessionario è obbligato a richiedere l'intestazione a proprio nome dell'utenza elettrica e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento della fornitura di energia elettrica è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti tra l'aggiudicatario della presente gara ed il precedente aggiudicatario per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire all'amministrazione comunale entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il nominativo del proprio referente-responsabile del servizio e del suo sostituto, con indicazione scritta degli estremi identificativi e del recapito telefonico. Il referente deve essere immediatamente reperibile dall'Amministrazione Comunale al fine di rispondere ad ogni richiesta, segnalazione, ecc.

L'ente si asterrà dal rivolgere eventuali osservazioni al personale del concessionario, trasmettendo osservazioni scritte esclusivamente al referente-responsabile del servizio di cui sopra (o al suo sostituto in caso di assenza del referente).

Entro il medesimo termine di cui sopra l'aggiudicatario dovrà far pervenire, altresì, all'Amministrazione Comunale il nominativo del datore di lavoro ex d.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 9 OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato:

- provvederà direttamente tramite proprio personale, all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente concessione, con obbligo di osservanza, nei confronti di detto personale, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto della presente gara dei soci lavoratori, la cooperativa dovrà rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;
- curerà che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme igienico-sanitarie vigenti ed osserverà le norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni (in particolare dovranno essere osservate le prescrizioni del d.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni);
- opererà, nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto di concessione, nel pieno rispetto del D Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- si avvarrà di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste dal presente Capitolato;
- garantirà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, la reperibilità telefonica nei confronti degli utenti tramite un proprio operatore e a tal fine esporrà in luogo ben visibile al pubblico, presso i cimiteri comunali, il relativo numero di telefono cui gli utenti potranno rivolgersi;
- eseguirà le opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento a regola d'arte e secondo le norme vigenti nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici nessuna esclusa;
- estenderà, senza diritto ad alcun maggiore compenso, l'impianto nelle zone di ampliamento del cimitero anche di nuova realizzazione, interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura, nelle zone soggette a esumazione ordinaria e straordinaria e nei padiglioni di loculi di nuova realizzazione e dovrà, conseguentemente, eseguire gli impianti entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti;
- manterrà in piena efficienza gli impianti oggetto della presente concessione ed eventualmente ripristinerà quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, lampade ecc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
- su richiesta del Comune di Colognola ai Colli dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto a qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione di altri lavori o di altre opere cimiteriali;
- provvederà alla sostituzione, diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate, non oltre sette giorni lavorativi dal momento in cui il concessionario ha conoscenza dell'evento;
- al termine della concessione, consegnerà con apposito verbale tutto il materiale amministrativo inerente il servizio, in particolare l'elenco aggiornato degli utenti e l'elenco degli utenti morosi, insieme all'elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi;
- provvederà, senza alcun compenso aggiuntivo, ad eseguire tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e, qualora la tipologia delle attività che saranno eseguite sia inquadrabile quale cantiere mobile temporaneo ex d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono in carico al concessionario tutte le incombenze in materia di sicurezza;
- non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà chiedere alcun indennizzo per il fatto che il Comune di Colognola ai Colli disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale;

- Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento delle prestazioni derivanti dalla concessione dovranno essere conformi alle norme di legge;
- è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dalla realizzazione degli impianti in interferenza con gli altri impianti presenti nei cimiteri.

Il concessionario, a sua cura e spese, dovrà fornire al personale:

a) il cartellino di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni (adeguato alle previsioni di cui alla legge n. 136/2010, art. 5);

b) la divisa da lavoro idonea dal punto di vista igienico-sanitario, che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose e gli eventuali dpi necessari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Comune di Colognola ai Colli avrà il diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti del Concessionario che tengano un contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune di Colognola ai Colli.

Sono a carico del concessionario, inoltre:

- il regolare funzionamento ininterrotto (accensione 24 h su 24 h) delle lampade votive;
- la visita mensile, tramite proprio personale, ai 4 cimiteri comunali (e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità) per effettuare la verifica sul regolare funzionamento dell'impianto, documentata da apposito verbale;
- fornitura e sostituzione di lampade spente per qualsiasi ragione, reattori guasti, accenditori crepuscolari, orologi programmatori, computer manuali, morsetterie varie, cavi di linea, tubazioni in PVC, e qualsiasi componente dell'impianto di illuminazione in questione.

Eventuali interventi urgenti volti all'eliminazione di casi imprevedibili il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica, qualora non riscontrati nelle visite periodiche di verifica di cui sopra, saranno effettuati dal concessionario entro **quarantotto ore** dalla segnalazione dell'anomalia, formulata dal Settore Edilizia Pubblica-Patrimonio comunale.

Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicatario.

Costituiscono adempimenti preliminari all'avvio del servizio (oltre a quelli risultanti da altre disposizioni del presente capitolato):

a) indicazione **entro sette giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, del recapito (telefono, fax, indirizzo mail) della sede operativa e del relativo referente e del numero telefonico di reperibilità per gli utenti; b) trasmissione, almeno 15 giorni prima della data di inizio del servizio, dell'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento del servizio ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria attestante il possesso, per tutti gli operatori impiegati, dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio. Tale dichiarazione deve essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti impiegati nel corso del servizio, e dovrà pervenire entro 15 giorni dalla sostituzione stessa;

c) il dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione alla tipologia delle attività, atte ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle prestazioni comprese nella concessione.

Costituiscono adempimenti ed obblighi da osservarsi nel corso del servizio (oltre a quelli risultanti da altre disposizioni del presente capitolato):

a) intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, ogni qualvolta il Concessionario stesso venga avvertito da qualsiasi persona autorizzata che gli impianti hanno subito guasti, in modo particolare se tali inconvenienti possono determinare condizioni di pericolo o disfunzioni gravi per la sicurezza delle persone e delle cose;

b) eseguire gli interventi a regola d'arte utilizzando materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 D.M. 37/2008 e s.m.i.;

c) provvedere allo sgombero immediato, a lavori ultimati, di ogni attrezzatura ausiliaria e utilizzata per gli interventi di cui trattasi;

d) rilasciare le certificazioni necessarie per interventi e materiali impiegati ove previsto dalle norme vigenti.

## **ART. 10 CANONI E COSTI PRATICATI ALL'UTENZA**

I canoni ed i costi che il concessionario dovrà applicare sono i seguenti:

- costo per allacciamento per ogni singolo punto luce richiesto dal privato: 10,00= € IVA esclusa. Il costo per l'allacciamento comprende il costo del filo o cavetto del portalamпада e della lampadina di prescrizione, oltre alla

manodopera ogni altro lavoro necessario per eseguire l'allacciamento. Ogni altro ornamento è a carico dell'utente e potrà essere fornito anche dal concessionario, previa richiesta;

- tariffa di abbonamento annuale per lampade con consumo fino a 1,5 W: 10,00= € IVA esclusa. Detto costo comprende la sostituzione delle lampade che per qualsiasi motivo si guastino, la pulizia almeno annuale del corpo illuminante, la manutenzione della linea, la manodopera ed ogni altro costo riferito a materiale da utilizzarsi per la prestazione del servizio in oggetto e la fornitura di energia elettrica;

Il costo di allaccio e la tariffa di abbonamento di cui sopra rimarranno fissi per tutta la durata dell'appalto.

Il concessionario deve esporre in un cartello ben visibile le tariffe che saranno praticate all'utenza.

Tutti gli adempimenti fiscali s'intendono a carico del concessionario.

Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente articolo, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento all'utente.

Tutti i compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

### **ART. 11 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA**

L'energia elettrica è fornita alle condizioni del presente capitolato, senza interruzioni, fatti salvi i casi di forza maggiore o la mancanza di corrente elettrica non imputabile a fatto del concessionario. Il concessionario potrà sospendere l'erogazione di energia elettrica, previa comunicazione al settore tecnico edilizia pubblica-patrimonio comunale, per lavori di manutenzione e per esigenze dei propri servizi, con l'obbligo del ripristino nel più breve tempo possibile.

Le interruzioni o sospensioni di energia di cui sopra non faranno sorgere un diritto dell'utente ad alcun indennizzo.

La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di vattaggio superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.

### **ART. 12 MOROSITA' DELL'UTENTE**

Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chiedo il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

### **ART. 13 VERIFICHE**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli inerenti al rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato. L'ente, comunque, si asterrà dal rivolgere eventuali osservazioni al personale del concessionario, trasmettendo osservazioni scritte esclusivamente al referente del servizio, designato dall'aggiudicatario.

Il concessionario dovrà riportare, sui contratti stipulati con l'utenza, un numero di repertorio progressivo e dovrà indicare in apposito elenco i contratti risolti. Il concessionario, all'atto di sottoscrizione del contratto di abbonamento con l'utente deve informare quest'ultimo del contenuto del presente capitolato.

### **ART. 14 PENALITA'**

Al verificarsi di ritardi o irregolarità nella gestione oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penalità:

- a) per ciascuna operazione prevista dal presente capitolato e non effettuata (ad esclusione dei casi di cui alle lettere da c) ad i) del presente articolo, per cui valgono le relative previsioni specifiche): 100,00 €, moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate;
- b) per ciascuna operazione prevista dal presente capitolato non effettuata a regola d'arte: 70,00 €, moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate a regola d'arte;
- c) € 50,00 per ogni utente per il quale non sia stato eseguito l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data del versamento della relativa tariffa e/o sottoscrizione del contratto di abbonamento;
- d) per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione: € 4,00 per ogni successivo giorno di ritardo;
- e) € 50,00 per ogni ora di ritardo, rispetto alle quarantotto ore massime previste dal capitolato, nell'esecuzione degli interventi urgenti di cui al precedente art. 9 e volti all'eliminazione di casi imprevedibili il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica;
- f) € 300,00 riferiti ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali, etc. che determinino pericolo per addetti e/o cittadini; g) interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore tecnico edilizia pubblica-patrimonio comunale di cui all'art. 11 del presente capitolato: dal primo al quinto giorno, consecutivi: 30,00 € al giorno, dal sesto giorno consecutivo in poi: 60,00 € al giorno;
- h) per ogni giorno di ritardo nella corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone forfetario annuale, rispetto alla scadenza di cui all'art. 5 del presente capitolato: 100,00 €;
- i) anche per una sola mancata visita mensile di cui all'art. 9 del capitolato, al cimitero: 300,00 € per ogni mancata visita.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, i motivi dell'inadempimento entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della penale mediante addebito sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa.

In ogni caso, la mancata o ritardata prestazione delle operazioni previste dal presente capitolato, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'Ente la necessità di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito all'impresa delle spese a tale scopo sostenute dall'Amministrazione Comunale; tale importo sarà addebitato sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa.

## **ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso in cui:

- l'aggiudicatario non applichi nei confronti dei soggetti che prestano i servizi previsti dal presente capitolato, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto del presente appalto dei soci lavoratori, la cooperativa non rispetti le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;
- sia iniziata un'azione penale nei confronti dei soggetti utilizzati dall'aggiudicatario per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell'aggiudicatario;
- l'esecuzione delle operazioni previste dal capitolato non sia stata effettuata a regola d'arte ed abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di quattro penalità di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- mancata esecuzione delle operazioni di cui al presente capitolato, che abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di tre penalità di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- mancata effettuazione delle visite quindicinali al cimitero, prescritte dal presente capitolato che abbia dato luogo, nell'arco di un anno, all'irrogazione di quattro penalità di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune di Colognola ai Colli abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi sullo stesso;

- disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- interruzione del funzionamento dell'impianto elettrico, non derivante da forza maggiore o da mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore Edilizia Pubblica-Patrimonio di cui all'art. 11 del presente capitolato, per oltre dieci giorni consecutivi;
- ritardo nella corresponsione del canone annuo forfetario, oltre al ventesimo giorno successivo alla scadenza annuale del pagamento;

il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale comunica all'aggiudicatario di valersi della presente clausola risolutiva. L'aggiudicatario non può avvalersi della presente clausola risolutiva.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La risoluzione del contratto produce l'immediata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale procederà ad affidare la concessione, per mezzo di procedura negoziata, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

I maggiori costi dovuti all'affidamento della concessione ad altro soggetto saranno posti a carico dell'aggiudicatario che ha causato la risoluzione del contratto. Inoltre l'Amministrazione Comunale chiederà il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa della risoluzione del contratto e per i fatti che hanno causato la risoluzione. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà valersi anche sulla cauzione.

## **ARTICOLO 16 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia di regolare e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata costituzione della garanzia menzionata determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte della stazione appaltante.

## **ARTICOLO 17 POLIZZA ASSICURATIVA**

Il concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni che fossero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia in corso di esecuzione del contratto sia in conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni. A tale scopo l'aggiudicatario deve presentare a pena di decadenza, all'atto della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile, derivanti dalla concessione in oggetto. Il massimale unico dell'assicurazione non potrà essere inferiore ad € 3.500.000,00. La stipula della polizza non esonera l'aggiudicatario dalla sua piena responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal medesimo con il contratto e specificate nel presente capitolato.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento di concorrenti, la copertura assicurativa dovrà essere presentata con un'unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Ogni costo riferito alla copertura assicurativa di cui al presente articolo s'intende ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Colognola ai Colli, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente al proprio personale o a terze persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza della presente concessione. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune di Colognola ai Colli ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.